



16. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 – in euro 13.138.00 (di cui euro 938.00 per anticipazioni ed euro 12.200.00 per compensi), oltre CPA ed IVA, se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario.

Le spese di C.T.U. , liquidate in euro 10.000.00 oltre oneri di legge con provvedimento del 17/21.6.2010, sono definitivamente poste ad integrale carico della banca soccombente, che va quindi condannata e rifonderle all'attrice.

Rientrano inoltre fra le spese di lite anche quelle che l'attrice ha dovuto affrontare per le prestazioni rese dal proprio consulente tecnico di parte (Cass. 16.6.1990 n. 6056; Cass. 12.12.1985 n. 3897; Cass. 29.6.1985 n. 3897; Cass. 5.11.1977 n. 4707). E' certo che il C.T.P., dott. Alessando Colombo, abbia effettuato le prestazioni di cui danno conto le osservazioni del C.T.P. e la perizia del C.T.U., con allegazioni alla consulenza d'ufficio, non è però altrettanto certo che l'attrice Lecchese abbia saldato l'onorario del proprio consulente mediante l'esborso di euro 25.757,56 oltre oneri di legge. Allegata alla nota spese del legale, infatti, v'è unicamente un avviso di parcella. Il mancato pagamento non comporta l'esclusione di ogni debenza in tal senso, ma consente al Giudice una rideterminazione dell'importo, che appare eccessivo, specie a fronte del compenso liquidato al C.T.U.. Ne deriva che la condanna di Intesa Sanpaolo al pagamento delle spese di C.T.P. sostenute dall'attrice va equitativamente diminuita alla minor somma di euro 9.000.00 oltre oneri di legge.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

dr. Mirco Lombardi



DICHIARA

l'illegittimità dell'applicazione al conto corrente n. [redacted] accesso da [redacted]
[redacted] presso l'odierna Intesa Sanpaolo s.p.a. della capitalizzazione trimestrale degli interessi e degli interessi ultralegali così come operate dalla banca nonché non dovuto quanto addebitato dalla banca stessa alla correntista per commissioni di massimo scoperto e per spese di chiusura del conto e, determinato il conseguente saldo,

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a pagare alla società attrice ex art. 2033 c.c. la somma di euro 131.436.01 oltre interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda al saldo effettivo.

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a pagare all'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.138.00 oltre CPA ed IVA, se dovuta.

CONDANNA

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, a rifondere alla società attrice le spese di C.T.U. per euro 10.000.00 oltre oneri di legge nonché quelle di C.T.P., liquidate equitativamente in euro 9.000.00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Lecco il 13 maggio 2013.

IL CAVALIERE
Dot. [redacted]

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi

REGISTRARIA DI CANCELLERIA

13 MAGGIO 2013
Dot. [redacted]